

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1898

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(D'ALEMA)

**di concerto col Ministro dell'interno**

(AMATO)

**col Ministro della giustizia**

(MASTELLA)

**col Ministro dell'economia e delle finanze**

(PADOA-SCHIOPPA)

**col Ministro dello sviluppo economico**

(BERSANI)

**col Ministro del commercio internazionale e per le politiche europee**

(BONINO)

**e col Ministro del lavoro e della previdenza sociale**

(DAMIANO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 2007

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Nuova Zelanda riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo, fatto a Roma il 4 dicembre 2003, con Scambio di Note integrativo, fatto a Roma il 2 e 7 novembre 2006

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	4
Analisi tecnico-normativa .....	»	5
Analisi dell'impatto della regolamentazione .....	»	6
Disegno di legge .....	»	7
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede .....	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo oggetto del presente disegno di legge di ratifica è mirato a facilitare l'accesso al lavoro per tutti quei cittadini neozelandesi che vivono in Italia in qualità di familiari e congiunti delle rappresentanze diplomatiche neozelandesi e organizzazioni internazionali, nonché per i cittadini italiani, familiari di membri del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche italiane e le organizzazioni internazionali in Nuova Zelanda.

L'importanza e la ragione d'essere di tale accordo consiste nel consentire un agevole accesso al mercato del lavoro, sempre nel rispetto della normativa vigente, a questa particolare categoria di persone.

In particolare, per quanto riguarda i cittadini neozelandesi in Italia, l'Accordo, in deroga a quanto prescritto dalla legge italiana sull'immigrazione (testo unico delle disposi-

zioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189), prescrive un procedimento amministrativo che consente di avviare un rapporto di lavoro ottenendo un'autorizzazione tramite i centri per l'impiego.

Si tratta di una novità notevole, che sottrae gli interessati alle norme più restrittive riguardanti gli altri lavoratori extracomunitari.

Questa procedura, che sotto il profilo dell'autorizzazione al lavoro, assimila di fatto tutti gli interessati ai cittadini di Paesi membri dell'Unione europea, consente di snellire le pratiche di assunzione.

Avendo l'Accordo carattere di reciprocità, lo stesso può dirsi per i concittadini italiani in Nuova Zelanda, per i quali viene previsto un simile canale.

## RELAZIONE TECNICA

Per quanto concerne l'impatto finanziario dell'Accordo, non si ritiene che la sua applicazione possa comportare costi aggiuntivi per il bilancio dello Stato. L'Accordo non istituisce infatti strutture nuove, né organismi da finanziare; si limita invece ad inserire, nel contesto delle attività già abitualmente svolte dai centri per l'impiego, le pratiche, peraltro numericamente modeste, dei cittadini interessati.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

L'Accordo risulta pienamente compatibile con l'impianto normativo vigente, italiano o comunitario; non si ravvisano, invero, elementi di contrasto, né emergono profili di impatto normativo sull'assetto delle autonomie territoriali.

Quanto all'impatto dell'Accordo sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, esso è scarsamente rilevante, nel senso positivo del termine, perché, come si è già avuto modo di osservare, non modifica le strutture e i modelli organizzativi, ma si inserisce in percorsi procedurali già esistenti. Inoltre l'attuazione dell'Accordo in questione implica carichi aggiuntivi di lavoro di assai modesta entità.

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

La necessità di facilitare l'accesso al lavoro per tutti quei cittadini neozelandesi che vivono in Italia in qualità di familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo e per i cittadini italiani della stessa categoria che vivono in Nuova Zelanda, nonché l'importanza di disporre di un quadro giuridico di riferimento per disciplinarne tutti i vari casi, ha indotto i Governi dei rispettivi Paesi ad assumere l'iniziativa di concludere un Accordo bilaterale in materia.

Per i cittadini neozelandesi in Italia, l'Accordo summenzionato prevede infatti l'avvio di un procedimento amministrativo per ottenere l'autorizzazione al lavoro tramite i centri per l'impiego, esentandoli in tal modo dalle norme più restrittive applicate, invece, agli altri lavoratori extracomunitari. Anche per i cittadini italiani in Nuova Zelanda, avendo l'Accordo carattere di reciprocità, è prevista un'analoga procedura.

Per quanto attiene più propriamente agli elementi di impatto sulla regolamentazione rispetto alla conformità dell'Accordo con l'impianto normativo vigente, italiano o comunitario, non si ravvisano elementi di incompatibilità o contrasto, né emergono profili di impatto normativo sull'assetto delle autonomie territoriali.

Quanto all'impatto dell'Accordo sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, si ritiene che esso sia scarsamente rilevante poiché, non modificandone le strutture e i modelli organizzativi, ben si inserisce in percorsi procedurali già esistenti senza creare carichi aggiuntivi di lavoro, né ulteriori costi.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Nuova Zelanda riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo, fatto a Roma il 4 dicembre 2003, con Scambio di Note integrativo, fatto a Roma il 2 e 7 novembre 2006.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





ACCORDO  
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
ED IL GOVERNO DI NUOVA ZELANDA  
RIGUARDANTE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA'  
LAVORATIVA DA PARTE DEI FAMILIARI CONVIVENTI  
DEL PERSONALE DIPLOMATICO, CONSOLARE E  
TECNICO AMMINISTRATIVO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Nuova Zelanda, qui di seguito denominate le "Parti", desiderando concludere un Accordo al fine di facilitare lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo delle missioni diplomatiche e consolari dello Stato inviante sul territorio dello Stato ricevente, hanno convenuto quanto segue.

Articolo 1  
Oggetto dell'Accordo

I familiari facenti parte del nucleo familiare convivente con un funzionario diplomatico, funzionario consolare di carriera o del personale tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e consolari di Nuova Zelanda nella Repubblica Italiana e della Repubblica Italiana in Nuova Zelanda, saranno autorizzati dallo Stato ricevente a svolgere un'attività lavorativa nel territorio di quest'ultimo in conformità con le disposizioni del presente Accordo.

L'espressione "familiari" del capoverso precedente designa:

- I) i coniugi non separati;
- II) i figli non sposati di età compresa fra i 18 e i 21 anni;
- III) i figli non sposati mentalmente o fisicamente disabili e comunque non autosufficienti.

Questo beneficio si estenderà ugualmente ai familiari del personale accreditato presso la Santa Sede e presso gli Organismi internazionali aventi sede nei due Stati.

## Articolo 2

### Procedura di autorizzazione in Italia

L'Ambasciata di Nuova Zelanda invierà una Nota Verbale al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana informandolo del nome del familiare, presente in Italia, che richiede il permesso di intraprendere un'attività lavorativa includendo una breve descrizione della natura di tale attività.

Nel caso si tratti di attività lavorativa subordinata, il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica darà comunicazione alla predetta Rappresentanza del proprio assenso all'avvio dell'iter della procedura per l'autorizzazione all'iscrizione del familiare nelle liste di collocamento istituite presso i Centri per l'Impiego facenti capo all'Ente Provincia territorialmente competente previa presentazione della documentazione riguardante la qualifica dichiarata. Successivamente, il datore di lavoro, richiamandosi all'Accordo, potrà assumere direttamente il lavoratore dandone comunicazione ai Centri per l'Impiego della Provincia territorialmente competenti, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'attività lavorativa sia autonoma, l'Ambasciata di Nuova Zelanda invierà una Nota Verbale al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana informandolo del nome del familiare, presente in Italia, che richiede il permesso di intraprendere un'attività lavorativa autonoma includendo una breve descrizione della natura di tale attività. Il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, sentiti i Dicasteri competenti, darà comunicazione alla predetta Rappresentanza del proprio assenso.

## Articolo 3

### Procedura di autorizzazione in Nuova Zelanda

L'Ambasciata d'Italia invierà una Nota Verbale alla Divisione del Cerimoniale del Ministero degli Affari Esteri e del Commercio della Nuova Zelanda informandolo del nome del familiare che desidera intraprendere un'attività lavorativa subordinata o autonoma ed includendo una breve descrizione della natura dell'attività che si intende intraprendere. La Divisione del Cerimoniale, dopo aver verificato che la persona in questione appartenga alle categorie definite in questo

Accordo, informerà l'Ambasciata che il familiare è autorizzato ad intraprendere l'attività lavorativa.

Analogamente l'Ambasciata informerà la Divisione del Cerimoniale della conclusione dell'attività lavorativa intrapresa dal familiare ed invierà una nuova richiesta nel caso che il familiare decida di intraprendere una nuova attività lavorativa subordinata o autonoma.

#### Articolo 4

##### Applicabilità della normativa locale

I familiari che hanno ottenuto l'autorizzazione ad intraprendere l'attività lavorativa, saranno assoggettati alla normativa vigente nello Stato ricevente in relazione a questioni derivanti da tale attività in materia tributaria, di sicurezza sociale e del lavoro. Non vi saranno restrizioni in quanto alla natura o al tipo di attività che verrà svolta, salvo i limiti costituzionali e legali contemplati nell'ordinamento giuridico dello Stato ricevente.

Per quelle attività o professioni per le quali si richiedano qualifiche particolari, sarà necessario che il familiare convivente adempia alle norme che regolano l'esercizio di tali attività nello Stato ricevente.

Questo Accordo non implica il riconoscimento di titoli e gradi di studio tra i due Stati. Per quanto attiene a questa materia si fa riferimento a quanto disposto dalla normativa interna di ciascuno Stato ed agli Accordi bilaterali o multilaterali in essere fra i due Stati.

#### Articolo 5

##### Immunità

Qualora i familiari che svolgono un'attività lavorativa in conformità del presente Accordo godano di immunità dalla giurisdizione\* dello Stato ricevente ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, o di ogni altro accordo internazionale, si conviene che le immunità dalla giurisdizione civile ed amministrativa e dall'esecuzione di sentenze o provvedimenti in campo civile ed amministrativo siano sospese

limitatamente agli atti compiuti nell'esercizio dell'attività lavorativa suddetta.

Qualora i familiari che svolgono un'attività lavorativa in base al presente Accordo godano di immunità dalla giurisdizione penale ai sensi dei suddetti accordi internazionali e siano accusati di un reato commesso durante l'esercizio di tale attività lavorativa, lo Stato inviante darà seria considerazione ad una richiesta scritta di rinuncia all'immunità presentatagli dallo Stato ricevente. Qualora non si verificasse tale rinuncia, potrebbero essere considerati il richiamo e comunque la revoca dell'autorizzazione.

#### Articolo 6

##### Limiti all'autorizzazione

L'autorizzazione a svolgere un'attività nello Stato ricevente terminerà non appena il beneficiario cesserà di avere lo status di familiare e sarà concessa per un periodo non superiore alla durata della missione del personale accreditato. L'autorizzazione sarà subordinata alla condizione che il lavoro non sia riservato per legge solo ai cittadini dello Stato ricevente. Essa non potrà essere concessa alle persone che abbiano lavorato illegalmente nello Stato ricevente o vi abbiano commesso violazioni alle leggi o ai regolamenti in materia fiscale e di sicurezza sociale. L'autorizzazione potrà essere altresì negata per motivi attinenti alla sicurezza nazionale.

#### Articolo 7

##### Durata e termini

Il presente Accordo avrà durata illimitata, ciascuna delle Parti potrà in qualsiasi momento porre fine ad esso dandone preavviso per iscritto di tre mesi alla controparte.


Articolo 8  
Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della seconda delle notifiche con cui le Parti contraenti si saranno reciprocamente comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine previste dai rispettivi ordinamenti interni. Le Parti si impegnano ad adottare prontamente le misure che si rendessero necessarie per l'applicazione del presente Accordo.


In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Accordo

Fatto a Roma il 4 dicembre 2003 in due originali, ciascuno in italiano e in inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DI  
NUOVA ZELANDA





ROM/6/2/9

NOTE NUMBER: 2006/37/IT

The Embassy of New Zealand presents its compliments to the The Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic and has the honour to refer to the Ministry's Note number 150/401011 of 2 November 2006 which read as follows:

"The Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic presents its compliments to the Embassy of New Zealand and has the honour to refer to the *Agreement between the Government of New Zealand and the Government of the Italian Republic regarding the Employment of Co-habiting Dependants of the Diplomatic, Consular and Technical/Administrative Personnel* done at Rome on 4 December 2003.

In order to overcome objections to the ratification of the Agreement put forward by the Italian Ministry of Justice, it is deemed appropriate to clarify the meaning of Article 5, paragraph 2 of the Agreement concerning "immunity", where it states that in the event that a dependant who undertakes employment and enjoys immunity from criminal jurisdiction is accused of a criminal offence committed during the exercise of that employment, "the sending State shall give serious consideration to a written request for revocation of that immunity presented by the receiving State".

To that end, following contact with the Ministry of Justice and the New Zealand Embassy, it has been decided that further specification is necessary as to the timeframe/limit for the revocation of immunity, and that the provision in Article 5, paragraph 2, should be interpreted to mean that the examination of such a request and the response to it by the sending State should occur in the shortest possible time.


The Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic has the honour to propose that this Note, and the New Zealand Embassy's reply, will constitute an agreed interpretation of the Agreement. This agreed interpretation accurately records the understanding of Italy and New Zealand as to the correct interpretation of the Agreement.

The Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic avails itself of this opportunity to present its compliments to the Embassy of New Zealand".

New Zealand has the honour to confirm that the above interpretation accurately records its understanding as to the correct interpretation of the Agreement.

The Embassy of New Zealand takes this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic the assurances of its highest consideration.

Embassy of New Zealand  
7 November 2006  
Rome



ROM/6/2/9

NOTA NUMERO: 2006/37/IT

L'Ambasciata della Nuova Zelanda presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e ha l'onore di riferirsi alla Nota Verbale n. 150/401011 del 2 novembre 2006 che recita quanto segue:

*"Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Nuova Zelanda ed ha l'onore di riferirsi all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Nuova Zelanda riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo firmato a Roma il 4 dicembre 2003.*

A fine di superare le obiezioni a suo tempo formulate dal Ministero italiano della Giustizia alla ratifica dell'Accordo stesso, è apparso opportuno chiarire quanto rappresentato all'articolo 5 paragrafo 2 del Trattato relativo alle "immunità", laddove viene prescritto che nel caso di familiari che svolgono un'attività lavorativa e godono di immunità dalla giurisdizione penale e siano accusati di un reato commesso durante l'esercizio di tale attività lavorativa, "lo Stato inviate darà seria considerazione ad una richiesta scritta di rinuncia all'immunità presentatagli dallo Stato richiedente."

A tal uopo, dopo gli opportuni contatti con il Ministero della Giustizia e con codesta Ambasciata della Nuova Zelanda, si è pervenuti alla conclusione che occorrerebbe un'ulteriore precisazione circa i tempi della rinuncia all'immunità e che la norma dell'articolo 5 paragrafo 2 è pertanto da intendersi nel senso che l'esame della richiesta ed il responso dello Stato inviante dovranno avvenire nel più breve termine.

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ha l'onore di proporre che questa Nota, e quella di risposta all'Ambasciata della Nuova Zelanda costituiscano un chiarimento interpretativo dell'Accordo. Tale interpretazione concordata riflette esattamente l'intesa tra l'Italia e la Nuova Zelanda circa la corretta interpretazione dell'Accordo.

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana si avvale dell'occasione per presentare i suoi complimenti all'Ambasciata della Nuova Zelanda".

L'Ambasciata della Nuova Zelanda ha l'onore di confermare che l'interpretazione sopra descritta registra accuratamente la propria comprensione della corretta interpretazione dell'Accordo.

L'Ambasciata della Nuova Zelanda si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana i sensi della sua più alta considerazione.

Ambasciata della Nuova Zelanda  
7 Novembre 2006  
Roma



Ministero degli Affari Esteri

Vel

Prot. 150/401041

## NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Nuova Zelanda ed ha l'onore di riferirsi all'*Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Nuova Zelanda riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo* firmato a Roma il 4 dicembre 2003.


Al fine di superare le obiezioni a suo tempo formulate dal Ministero italiano della Giustizia alla ratifica dell'Accordo stesso, è apparso opportuno chiarire quanto rappresentato all'Articolo 5 paragrafo 2 del Trattato relativo alle "immunità", laddove viene prescritto che nel caso di familiari che svolgono un'attività lavorativa e godono di immunità dalla giurisdizione penale e siano accusati di un reato commesso durante l'esercizio di tale attività lavorativa, "lo Stato inviante darà seria considerazione ad una richiesta scritta di rinuncia all'immunità presentatagli dallo Stato richiedente."

A tal uopo, dopo gli opportuni contatti con il Ministero della Giustizia e con codesta Ambasciata della Nuova Zelanda, si è pervenuti alla conclusione che occorrerebbe un'ulteriore precisazione circa i tempi della rinuncia all'immunità e che la norma dell'articolo 5 paragrafo 2 è pertanto da intendersi nel senso che l'esame della richiesta ed il responso dello Stato inviante dovranno avvenire nel più breve termine.

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ha l'onore di proporre che questa Nota, e quella di risposta dell'Ambasciata della Nuova Zelanda costituiscano un chiarimento interpretativo dell'Accordo. Tale interpretazione concordata riflette esattamente l'intesa tra l'Italia e la Nuova Zelanda circa la corretta interpretazione dell'Accordo.

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana si avvale dell'occasione per presentare i suoi complimenti all'Ambasciata della Nuova Zelanda.

Roma, 2 novembre 2006



All'Ambasciata della Nuova Zelanda  
Via Zara 28  
ROMA



VERBAL NOTE

The Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic presents its compliments to the Embassy of New Zealand and has the honour to refer to the *Agreement between the Government of New Zealand and the Government of the Italian Republic regarding the employment of Co-habiting Dependants of the Diplomatic, Consular and Technical/Administrative Personnel* done in Rome on 4 December 2003.

In order to overcome objections to the ratification of the Agreement put forward by the Italian Ministry of Justice, it is deemed appropriate to clarify the meaning of Article 5 paragraph 2 of the Agreement concerning "immunity", where it states that in the event that a dependant who undertakes employment and enjoys immunity from criminal jurisdiction is accused of a criminal offence committed during the exercise of that employment, "the sending State shall give serious consideration to a written request for revocation of that immunity presented by the receiving State".

To that end, following contact with the Ministry of Justice and the New Zealand Embassy, it has been decided that further specification is necessary as to the timeframe/limit for the revocation of immunity, and that the provision in Article 5 paragraph 2 should be interpreted to mean that the examination of such a request and the response to it by the sending State should occur in the shortest possible time.

The Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic has the honour to propose that this Note, and the New Zealand Embassy's reply, will constitute an agreed interpretation of the Agreement. This agreed interpretation accurately records the understanding of Italy and New Zealand as to the correct interpretation of the Agreement.

The Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic avails itself of this opportunity to present its compliments to the Embassy of New Zealand.

Rome, November 2nd 2006

